



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO recante CRITERI
COMUNALI**
**in materia di autorizzazioni per l'attività di
Somministrazione di alimenti e bevande**

N°..... DI REP.
NOTIFICAZIONE ☐
ALBO PRET. ☒

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PUBBLICATO AL BO PRETORIO
COMUNALE N° 11
CONSECUTIVI DEL 19/4/06 al 26/4/06
IL MESSO



IL MESSO COMUNALE
G. Riva

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO recante CRITERI COMUNALI in materia di autorizzazioni per l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1

Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n° 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n° 30 del 24 dicembre 2003";
- dal T.U. leggi di P.S. 18/06/1931, n° 773, e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della Legge Regionale n° 30.

Art. 2

Durata di validità degli indirizzi

I presenti criteri hanno validità triennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n° 30/2003.

Art. 3

Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 18 e della presente regolamentazione, tutte le attività di seguito indicate di cui al presente articolo possono essere iniziate a seguito di presentazione di denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n° 241:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21/03/2000, n° 15;
- c) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce della attività di trattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportive e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;
- d) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto;
- e) nelle mense aziendali e negli spazi annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) presso il domicilio del consumatore;
- g) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- h) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Nei casi indicati alle lettere a), c), d), e), f), g), h), non si applica la programmazione comunale.

Art. 4

Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;

- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
 - superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
 - autocertificazione della disponibilità di parcheggi, in conformità al presente regolamento
-
- la documentazione di previsione di impatto acustico
-
- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n° 564;
 - la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
 - l'autorizzazione sanitaria o la richiesta per il rilascio della stessa, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;
 - la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico.

Art. 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi del punto n° 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar-pasticceria, bar-gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari, campeggi ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla Legge Regionale n° 30/2003.

Art. 6

Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

“ I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico- sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta”

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente o alla comunicazione, potrà essere richiesta all'ASL competente l'aggiornamento dell' autorizzazione sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n° 564/1992.

Art. 7
Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale e quelle esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio, mediante la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. n° 19 della Legge 7 agosto 1990 n° 241.

La Denuncia di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea o stagionale deve pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune con allegata la copia dell'autorizzazione dell'ASL competente per territorio.

Art. 8
Cessazione di attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Art. 9
Criteri comunali e suddivisione del territorio in zone

L'amministrazione comunale intende favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, tenuto anche conto delle infrastrutture viarie disponibili, dei mezzi di trasporto pubblico esistenti, dei parcheggi, di esigenze legate al traffico, al rumore e alla sicurezza e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

Si richiama l'analisi socio-economica del territorio allegata al presente regolamento.

Preso atto dell'analisi socio-economica del territorio, ai fini della definizione dei criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede si dovranno tenere in considerazione i seguenti criteri di sviluppo:

CRITERI DI SVILUPPO

Ai fini dell'individuazione dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, se si considera nel corso dell'ultimo quinquennio l'andamento demografico della popolazione residente, la popolazione fluttuante, l'attuale dislocazione dei pubblici esercizi, le zone di espansione residenziale e produttiva, le previsioni urbanistiche del nuovo Piano Regolatore Generale, considerato l'intero territorio comunale nella sua interezza, vengono individuate 5 zone così ben identificate:

- 1) ZONA STORICA: S. ANTONIO E BANCOLE CENTRO (contornata di colore giallo)
- 2) ZONA STORICA: FRAZ. SOAVE (contornata di colore rosa)
- 3) ZONA DI ESPANSIONE: QUARTIERE SGARZARI – DA VIA CHECOV A BANCOLE
NORD ZONA ARTIGIANALE - MANTOVANELLA (contornata di colore rosso)
- 4) ZONA DI ESPANSIONE: ZONA GOMBETTO (contornata di colore blu)
- 5) ZONA DI ESPANSIONE: MONTATA CARRA (contornata di colore verde)

1) ZONA STORICA: S. ANTONIO E BANCOLE CENTRO (contornata di colore giallo)

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri nei medesimi locali che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, tenuto conto dell'attuale assetto urbano, della salvaguardia della quiete e della sicurezza pubblica, delle infrastrutture viarie disponibili, delle attuali dotazioni di parcheggi, della popolazione residente e di quella fluttuante, per poter garantire adeguati livelli di produttività e concorrenzialità in considerazione della ubicazione di detti esercizi pubblici rispetto all'assetto urbano, si ritiene che la zona sia satura e pertanto non potranno essere iniziate all'interno della zona individuata, nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Devono essere salvaguardati gli attuali n. 22 esercizi pubblici presenti alla data di approvazione del presente regolamento

Potranno essere acconsentiti trasferimenti all'interno della zona in oggetto purchè rispettino i seguenti parametri:

dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela che siano prospicienti l'esercizio pubblico nella seguente misura:

pari ad almeno il 75% della superficie del nuovo esercizio pubblico per le zone A e B
pari ad almeno il 100% della superficie del nuovo esercizio pubblico le altre zone
così come individuate dal PRG

Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto;

2) ZONA STORICA: FRAZ. SOAVE

(contornata di colore rosa)

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri nei medesimi locali che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, tenuto conto dell'attuale assetto urbano, della salvaguardia della quiete e della sicurezza pubblica, delle infrastrutture viarie disponibili, delle attuali dotazioni di parcheggi, della popolazione residente e di quella fluttuante, per poter garantire adeguati livelli di produttività e concorrenzialità in considerazione della ubicazione di detti esercizi pubblici rispetto all'assetto urbano, si ritiene che la zona sia satura e pertanto non potranno essere iniziate all'interno della zona individuata, nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Devono essere salvaguardati gli attuali n. 7 esercizi pubblici presenti alla data di approvazione del presente regolamento

Potranno essere acconsentiti trasferimenti all'interno della zona in oggetto purchè rispettino i seguenti parametri:

dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela che siano prospicienti l'esercizio pubblico nella seguente misura:

pari ad almeno il 75% della superficie del nuovo esercizio pubblico per le zone A e B
pari ad almeno il 100% della superficie del nuovo esercizio pubblico le altre zone
così come individuate dal PRG

Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto;

3) ZONA DI ESPANSIONE: QUARTIERE SGARZARI – DA VIA CHECOV A BANCOLE NORD ZONA ARTIGIANALE - MANTOVANELLA

(contornata di colore rosso)

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri nei medesimi locali che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, tenuto conto degli attuali e futuri insediamenti residenziali e produttivi, della presenza di infrastrutture viarie disponibili, dei parcheggi presenti, del fatto che tali zone risultano essere poco o per nulla servite in funzione dell'utenza, delle nuove lottizzazioni e delle nuove previsioni del Piano Regolatore Generale nel medio e lungo periodo, dell'aumento della popolazione residente e delle attività produttive, si provvede a considerare tale restante territorio come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo consentito di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia unica; tenuto conto di garantire un adeguato livello di accessibilità, della possibilità di sosta veicolare, nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o trasferimenti potranno essere iniziate solo a condizione che rispettino i seguenti parametri:

In conformità allo strumento urbanistico comunale, nuove autorizzazioni e/o trasferimenti potranno essere concessi solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela che siano prospicienti l'esercizio pubblico nella seguente misura:

pari ad almeno il 75% della superficie del nuovo esercizio pubblico per le zone A e B

pari ad almeno il 100% della superficie del nuovo esercizio pubblico le altre zone
così come individuate dal PRG

Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e
potranno essere situati al coperto o all'aperto;

(tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve).

4) ZONA DI ESPANSIONE: ZONA GOMBETTO (contornata di colore blu)

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri nei medesimi locali che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, tenuto conto degli attuali e futuri insediamenti residenziali e produttivi, della presenza di infrastrutture viarie disponibili, dei parcheggi presenti, del fatto che tali zone risultano essere poco o per nulla servite in funzione dell'utenza, delle nuove lottizzazioni e delle nuove previsioni del Piano Regolatore Generale nel medio e lungo periodo, dell'aumento della popolazione residente e delle attività produttive, si provvede a considerare tale restante territorio come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo consentito di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia unica; tenuto conto di garantire un adeguato livello di accessibilità, della possibilità di sosta veicolare, nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o trasferimenti potranno essere iniziate solo a condizione che rispettino i seguenti parametri:

In conformità allo strumento urbanistico comunale, nuove autorizzazioni e/o trasferimenti potranno essere concessi solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela che siano prospicienti l'esercizio pubblico nella seguente misura:

pari ad almeno il 75% della superficie del nuovo esercizio pubblico per le zone A e B
pari ad almeno il 100% della superficie del nuovo esercizio pubblico le altre zone
così come individuate dal PRG

Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e
potranno essere situati al coperto o all'aperto;

(tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve).

5) ZONA DI ESPANSIONE: MONTATA CARRA (contornata di colore verde)

Tenuto conto degli attuali e futuri insediamenti residenziali, della zona di forte espansione al confine con il territorio del Comune di Mantova, della presenza di una infrastruttura viaria di collegamento tra i due Comuni importante e sempre più frequentata dalla popolazione residente e fluttuante e tenuto conto altresì della futura collocazione di servizi alla cittadinanza, si ritiene che tale zona sia poco o per nulla servita in funzione della potenziale utenza e degli esercizi pubblici presenti; al fine di garantire una equilibrata dislocazione e il concreto inserimento nell'assetto urbanistico, per poter garantire altresì una adeguata accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi ed evitare addensamenti di traffico, nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o trasferimenti potranno essere iniziate solo a condizione che rispettino i seguenti parametri:

In conformità allo strumento urbanistico comunale, nuove autorizzazioni e/o trasferimenti potranno essere concessi solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela che siano prospicienti l'esercizio pubblico nella seguente misura:

pari ad almeno il 75% della superficie del nuovo esercizio pubblico per le zone A e B
pari ad almeno il 100% della superficie del nuovo esercizio pubblico le altre zone
così come individuate dal PRG

Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto;

(tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve).

Art.10
Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08/03/2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art 11

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda .

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

Potranno essere effettuati previa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso radio-stereo-cd, karaoke, balli e/o danze, a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. R. D. n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n°30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 12

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Ove entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Responsabile del servizio Commercio e Attività produttive non provveda a comunicare il diniego della domanda, si formerà il silenzio-assenso.

Art. 13 **Revoca dell'autorizzazione**

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n° 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003.

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori
- 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
- 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente
- 4) Ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale
- 5) Ritardo da parte del comune nel rilascio dei richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 6) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 14 **Divieto di somministrazione di superalcolici**

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi.

Art 15

Subingresso nell'attività di somministrazione

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi oper causa di morte comporta la cessione all' avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da atto pubblico

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art.5 e 6 della Legge Regionale 20/12/2003 n°30; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Nel caso di subingresso di esercizio pubblico già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, non si applica l'articolo 9 del regolamento.

Art. 16

Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art 17

Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività commerciali, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica, entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività: non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività.

Art. 18

Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- 1) dovrà rispettare gli orari, di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante con possibilità di apertura nell'intermezzo del turno antimeridiano
- 2) NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
- 3) potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30;
- 4) dovrà essere esercitata previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione rilasciata dalla competente ASL;
- 5) il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 19

Casi di Fallimento dell'attività

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art.16, comma lett.b) della Legge Regionale n°30/03.

Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

ANALISI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL TERRITORIO

Il territorio del Comune di Porto Mantovano risulta essere indicativamente suddiviso in:

Centro abitato di S. Antonio ab. n. 5663

Centro abitato di Bancole ab. n. 5.034

Frazione di Soave ab. n. 1.795

Quartiere Mantovanella ab. n. 826

Quartiere Montata Carra ab. n. 1.505

Zona produttiva di Malpensata - Gombetto

Centro abitato di S. Antonio

Consistenza numerica dei pubblici esercizi: n. 11

Centro abitato di Bancole

Consistenza numerica dei pubblici esercizi: n. 11

Quartiere Montata Carra

Consistenza numerica dei pubblici esercizi: n. 1

Quartiere Mantovanella

Consistenza numerica dei pubblici esercizi: n. 1

Frazione di Soave

Consistenza numerica dei pubblici esercizi: n. 7

Zona produttiva Malpensata - Gombetto

Consistenza numerica dei pubblici esercizi: n. 2

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

ANNI	POPOLAZIONE AL 31/12	INCREMENTO
2001	13.877	
2002	14.008	+ 0,94%
2003	14.267	+ 1,84%
2004	14.521	+ 1,78%
2005	14.823	+ 2,07%

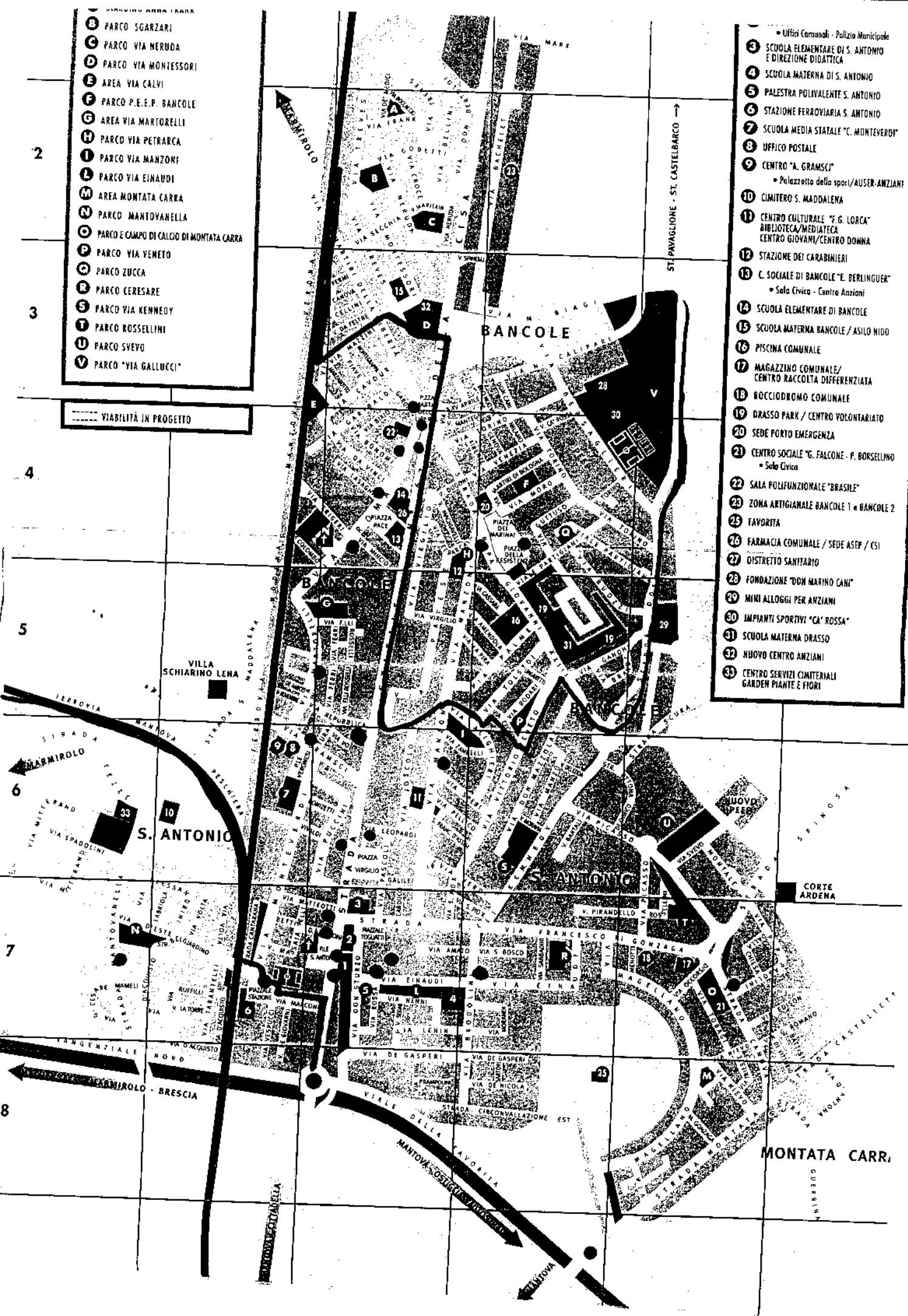
Dall'analisi dei dati, dall'attuale situazione socio-economica, dalla dislocazione dei pubblici esercizi sul territorio risulta che in talune zone del paese si sviluppano addensamenti di traffico, scarsa possibilità di sosta veicolare, con conseguenti eventuali problemi di disturbo alla quiete pubblica e sicurezza pubblica.

Inoltre dalla dislocazione emerge che in talune zone vi è una consistente concentrazione di esercizi pubblici, mentre altre zone risultano scoperte.

- B PARCO SGARZARI
- G PARCO VIA NERUDA
- D PARCO VIA MONTESSORI
- E AREA VIA CALVI
- F PARCO P.E.E.P. BANCOLE
- G AREA VIA MARTEORELLI
- H PARCO VIA PETRARCA
- I PARCO VIA MANZONI
- L PARCO VIA EINAUDI
- M AREA MONTATA CARRA
- N PARCO MANTOVANELLA
- O PARCO E CAMPO DI CALCIO DI MONTATA CARRA
- P PARCO VIA VENETO
- Q PARCO ZUCCA
- R PARCO CERESARE
- S PARCO VIA KENNEDY
- T PARCO ROSSELLINI
- U PARCO SVEVO
- V PARCO "VIA GALLUCCI"

VIABILITÀ IN PROGETTO

- Uffici Comunali - Polizia Municipale
- 3 SCUOLA ELEMENTARE DI S. ANTONIO E DIREZIONE DIDATTICA
- 4 SCUOLA MATERNA DI S. ANTONIO
- 5 PALESTRA POLIVALENTE S. ANTONIO
- 6 STAZIONE FERROVIARIA S. ANTONIO
- 7 SCUOLA MEDIA STATALE "C. MONTEVERDI"
- 8 UFFICIO POSTALE
- 9 CENTRO "A. GRAMSCI"
- Palazzetto della sport/AUSER-ANZIANI
- 10 CIMITERO S. MADDALENA
- 11 CENTRO CULTURALE "F. G. LORCA" BIBLIOTECA/MEDIATECA CENTRO GIOVANI/CENTRO DONNA
- 12 STAZIONE DEI CARABINIERI
- 13 C. SOCIALE DI BANCOLE "E. BERLINGUER"
- Sala Civica - Centro Anziani
- 14 SCUOLA ELEMENTARE DI BANCOLE
- 15 SCUOLA MATERNA BANCOLE / ASILO NIDO
- 16 PISCINA COMUNALE
- 17 MAGAZZINO COMUNALE / CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 18 ROCCIODROMO COMUNALE
- 19 DRASSO PARK / CENTRO VOLONTARIATO
- 20 SEDE PORTO EMERGENZA
- 21 CENTRO SOCIALE "G. FALCONE - P. BORSELLINO"
- Sala Civica
- 22 SALA POLIFUNZIONALE "BRASILE"
- 23 ZONA ARTIGIANALE BANCOLE 1 e BANCOLE 2
- 24 FAVORITA
- 25 FARMACIA COMUNALE / SEDE ASEF / CSI
- 27 DISTRETTO SANITARIO
- 28 FONDAZIONE "DON MARINO CANI"
- 29 MINI ALLOGGI PER ANZIANI
- 30 IMPIANTI SPORTIVI "CA' ROSSA"
- 31 SCUOLA MATERNA DRASSO
- 32 NUOVO CENTRO ANZIANI
- 33 CENTRO SERVIZI CIMITERIALI GARDEN PIANTE E FIORI



ZONA MALPENSATA

ZONA GOMBETTO

VIA 1° MAGGIO

VIA EUROPA

VIA EUROPA

VIA

VIA

INDUSTRIA

VIA PROGRESSO

VIA

PROGRESSO

1° TRATTO TANGENZIALE

VIA SIVIGLIA

VIA

VIA

LONDRA

BERLINO

TANGENZIALE

NORD

SANTONIO-OSTIGLIA

ATENE

VIA

C.S.I.

P

VIA

PARIGI

VIA

PARIGI

VIA

LONDRA

INDUSTRIA

VIA

VIA

INDUSTRIA

INDUSTRIA

VIA

EUROPA

VIA INDUSTRIA

MAXI
TRIEGIO
P

2° TRATTO TANGENZIALE

STRADA PROVINCIALE - EX S.S. N° 236 GOITESE

RONDO

S.P. N° 81 - EX GOITESE

GOMBETTO